

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Ufficio XII - ex DGVNT Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

> ALL'UNIONCAMERE P.zza Sallustio, 21

> > 00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E **AGRICOLTURA**

LORO SEDI

ALLA SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO **INFOCAMERE** V.le Morgagni, 30/C

00100 ROMA

e p.c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E **DELLE FINANZE** RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- UFF. XI Via XX Settembre

ROMA

Oggetto: Parere in merito alla misura del diritto di segreteria da applicare alle comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28.01.2009, n. 2.

Con nota n. 5011 del 31 marzo 2009 codesta Unione ha chiesto a questo Ministero di chiarire la misura del diritto di segreteria da applicare alle comunicazioni indicate in oggetto.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Ufficio XII – ex DGVNT
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

L'articolo 16, commi da 12-quater a 12-undicies, del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28.01.2009, n. 2, modificando in tal senso il codice civile, ha abolito l'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata e ha previsto che entro il 31 marzo 2009, con esenzione dal pagamento da ogni imposta e tassa, tali società dovevano depositare un'apposita comunicazione al Registro delle imprese per integrare le risultanze dello stesso Registro con quelle del libro dei soci. Nella predetta esenzione è stata pacificamente ritenuta compresa anche quella dei diritti di segreteria, stante il carattere tributario degli stessi.

La presentazione di tale comunicazione oltre il termine sopra indicato non appare rientrare, invece, nella medesima esenzione, con la conseguente necessità di chiarire la misura del diritto di segreteria da applicare, considerato che la tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 giugno 2008, che approva l'attuale misura dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio, non prevede a tal fine una specifica voce.

In proposito questo Ministero fa presente di ritenere che alle comunicazioni in questione debba essere applicato il diritto di segreteria individuato alla voce 3 della tabella A) allegata al decreto ministeriale 16 giugno 2008 sopra richiamato, previsto per le "Società ed enti collettivi", in caso di "iscrizione, modificazione dati REA e altre tipologie di domande iscrizione e depositi", il cui importo, per la presentazione in modalità telematica, è pari ad euro 30. Tale interpretazione, infatti, appare coerente con le note relative a tale voce (si veda il prospetto delle note allegate alla predetta Tabella A), che pur non potendo essere considerate esaustive, prevedono comunque fra i casi di applicazione l'analoga fattispecie della "richiesta di rettifica di atti e dati già iscritti". L'importo ivi previsto, inoltre, sulla base delle notizie acquisite, appare anche coerente con quanto previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, secondo cui i diritti di segreteria devono essere definiti tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi, e quindi con un fondamentale criterio ermeneutico che impone fra le possibili interpretazioni del predetto decreto, se pure il tenore letterale dello stesso ne consentisse più di una, quella che consente di mantenere allo stesso piena legittimità e corrispondenza alle relative previsioni normative.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Gianfrancesco Vecchio)

6 Willens

